



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo - Sciacca

Elenco indirizzi distribuzione Ordinanza

➤ PREFETTURA	92100 – AGRIGENTO
➤ TRIBUNALE	92019 – SCIACCA
➤ PROCURA DELLA REPUBBLICA	92019 - SCIACCA
➤ CAPITANERIA DI PORTO	92014 - PORTO EMPEDOCLE
➤ CAPITANERIA DI PORTO	91026 – MAZARA DEL VALLO
➤ UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO	90049 - TERRASINI
➤ COMMISSARIATO P.S.	92019 – SCIACCA
➤ COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI	92019 – SCIACCA
➤ COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA	92019 – SCIACCA
➤ COMANDO STAZIONE C.C.	92013 – MENFI
➤ COMUNE	92019 – SCIACCA
➤ COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	92019 – SCIACCA
➤ COMUNE	92013 – MENFI
➤ COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	92013 – MENFI
➤ COOP. MADONNA DEL SOCCORSO	92019 – SCIACCA
➤ COOP. DI MUTUA ASSISTENZA FRA I PESCATORI	92019 – SCIACCA
➤ STUDIO SAN PAOLO CONSULTING	92019 – SCIACCA
➤ COOP. TORRE PORTO PALO C/O DOTT. SCLAFANI	92019 – SCIACCA
➤ LEGA NAVALE ITALIANA	92019 – SCIACCA
➤ CIRCOLO NAUTICO IL CORALLO	92019 – SCIACCA
➤ M/V CP 2093	SEDE
➤ ALBO	SEDE

Argomento: Trasmissione Ordinanza della DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' SUBACQUEE PROFESSIONALI ALL'INTERNO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI SCIACCA.

Per opportuna conoscenza e norma, con preghiera della massima diffusione, si comunica che sul sito web istituzionale di questo Ufficio Circondariale Marittimo (www.guardiacostiera.gov.it/sciacca) è stata pubblicata l'Ordinanza numero 04/2019 del 24/5/2019

Le Amministrazioni Comunali in indirizzo sono altresì pregate di curare l'affissione della predetta Ordinanza all'albo pretorio online.

IL COMANDANTE

Tenente di Vascello (CP)

Giuseppe Claudio GIANNONE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82 e norme collegate)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera
SCIACCA

Via Gaie di Garaffe s.n.c. 92019 Sciacca (AG) - Centralino: 0925 22219 - Sala Operativa: 0925 22219 - Fax 0925 905166
www.guardiacostiera.it/sciacca - posta certificata: cp-sciacca@pec.mit.gov.it - posta elettronica: cp-sciacca@mit.gov.it

ORDINANZA N° 04/2019

**DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' SUBACQUEE PROFESSIONALI ALL'INTERNO DEL
CIRCONDARIO MARITTIMO DI SCIACCA**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Sciacca:

- VISTI:** gli artt.116 e 118 del C.d.N. e l'art. 204 del DPR 15/02/1952 n.328 Regolamento di esecuzione concernenti le attività dei palombari in servizio locale;
- VISTA:** il D.M. in data 13/01/1979 del Ministro della Marina Mercantile istituente la categoria dei sommozzatori in servizio locale e disciplinante il relativo impiego;
- VISTI:** il D.M. in data 02/02/1982 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la Circolare n.520892 in data 4/2/1982 del Ministro della Marina Mercantile ravvisanti l'opportunità di adottare, per gli attestati di qualificazione professionale, una dizione che meglio ricomprenda le ipotesi contemplate dalla legislazione relativa alla formazione professionale;
- VALUTATA:** la Circolare n. 5202554 del 01/10/1991 del Ministero della Marina Mercantile afferente la necessaria iscrizione nei registri sommozzatori locali per l'espletamento della professione di sommozzatore in servizio locale, nonché l'obbligo di osservanza delle norme che il Comandante del porto il quale, nella propria competenza e responsabilità in forza del CDN e relativo Regolamento, riterrà opportuno emanare per disciplinare l'attività subacquea fuori dall'ambito portuale e delle immediate adiacenze;
- VISTA:** la circolare n. 9049 in data 28/06/2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti;
- VISTO:** il dispaccio prot. n. 0053557 in data 07/06/2011 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con il quale per adiacenza dell'ambito portuale – cfr. art. 2 del D.M. 13/01/1979 del Ministero della Marina Mercantile – debba riferirsi *“all'intero ambito di giurisdizione dell'ufficio marittimo – comprensivo dell'ambito portuale di riferimento”*;

- VISTO:** il dispaccio prot. n. M_IT/PORTI/13073 in data 11/10/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i porti con il quale, oltre a confermare la necessaria iscrizione nei registri previsti dal Regolamento C.d.N. e dal D.M. del 13/01/1979 *“in quanto disposta a tutela della salute e della sicurezza nel lavoro dei singoli operatori subacquei”*, si dispone che *“l’iscrizione in un porto sia ormai abilitante all’esercizio dell’attività in tutti i porti nazionali e perciò non sia più necessaria la preventiva autorizzazione pervista dalle sopra citate norme per recarsi ad operare in un porto diverso da quello d’iscrizione”*. Rimane fermo l’obbligo da parte dell’operatore subacqueo di comunicare tempestivamente all’A.M. del porto d’iscrizione l’intendimento di esercitare la propria attività in altri porti;
- VISTO:** il D.P.R. del 24/05/1979 n. 886 relativo all’attività di sfruttamento degli idrocarburi ed in particolare gli artt. 53 e 90;
- VISTA:** l’Ordinanza n.05/2014 del 15/05/2014 di questo Ufficio Circondariale Marittimo (*Ordinanza di polizia e sicurezza marittima portuale del porto di Sciacca*);
- VISTA:** l’Ordinanza n.72/2014 del 30/12/2014 della Capitaneria di porto di Porto Empedocle (modalità iscrizione ex art.68 C.d.N.) disciplinante l’esercizio di attività economiche all’interno di aree portuali e demaniali marittima del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle e poteri di vigilanza del Comandante del porto;
- VISTA:** l’Ordinanza n.23/2017 del 01/08/2017 di questo Ufficio Circondariale Marittimo (*Regolamento di sicurezza per le operazioni subacquee*);
- VISTA:** la norma UNI 11366 edizione giugno 2010 relativa alla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria – procedure operative;
- VISTO:** il D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 recante *“attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- RITENUTO:** necessario disciplinare le attività di carattere professionale eseguite dagli operatori subacquei che operano nell’ambito del Circondario Marittimo di Sciacca, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, lasciando inalterata l’applicabilità ed il rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamento emanate dagli organi competenti e disciplinati la materia per quanto attiene l’igiene e la sicurezza delle condizioni di lavoro;
- SENTITO:** il relativo parere fornito dal Comando Vigili del Fuoco di Agrigento e dal servizio SPRESAL ASP di Agrigento in occasione della riunione tenuta presso i locali di questo Comando in data 08/05/2019;
- VISTI:** gli articoli 17, 30, 62, 63, 65, 74 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 65, 66 e 67 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1 **(Entrata in vigore)**

La presente ordinanza entra in vigore a far data del 15/06/2019 allo scopo di armonizzare le modalità di esecuzione delle attività lavorative subacquee da espletarsi nell'ambito del Circondario Marittimo di Sciacca e nei relativi sorgitori.

Articolo 2 **(Ambito di applicazione)**

La presente Ordinanza si applica all'insieme delle attività lavorative iperbariche (a pressione pari o superiori a quella atmosferica) eseguite per scopi economici/professionali/industriali e che comportino l'impiego a qualsiasi titolo di Operatori Tecnici Subacquei (sommizzatori in servizio locale vedasi art. 3 comma 2) iscritti presso i registri di qualsiasi Autorità Marittima in proprio o per conto di terzi ovvero da imprese/ditte subacquee individuali legalmente costituite per lo specifico scopo, per attività da svolgersi all'interno dei sorgitori, adiacenze e mare territoriale (circoscrizione di giurisdizione) dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca.

Sono escluse dall'applicazione della presente Ordinanza le attività subacquee svolte:

- a) per fini amatoriali, sportivo-ricreativi e dilettantistici in genere anche se a fini di lucro;
- b) per fini di ricerca, di attività scientifica o culturale. Tuttavia, per tali tipologie di attività subacquee i responsabili hanno l'obbligo di presentare apposita istanza descrivente i lavori da realizzare e, per i quali, l'Autorità Marittima può subordinare la realizzazione degli stessi all'applicazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, nel caso in cui si evinca la necessità di una complessa organizzazione dei lavori, ovvero l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che richiedono abilitazioni specifiche oppure si svolgano a profondità superiori a – 50 metri;
- c) agli operatori appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed ai Corpi dello Stato, quando impegnati in operazioni dirette od ordinate dall'organismo di appartenenza, ad eccezione delle comunicazioni previste all'art. 5.3 della presente Ordinanza.

Articolo 3 **(Definizioni)**

Operazione subacquea: qualsiasi attività che prevede l'impiego di sommizzatori (OTS);

Sommizzatore: persona in possesso "dell'attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommizzatore) rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti ovvero essere in possesso dell'attestato conseguito al termine dei corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione (Decreto Ministeriale 2 febbraio 1982 n.144200);

Attività lavorativa subacquea basso fondale: qualsiasi tipo di operazione subacquea da svolgersi , a scopo non ricreativo, da una batimetrica di 0 mt. e fino ad una batimetrica di – 50 mt. (meno cinquanta), condotte utilizzando anche aria compressa per la respirazione ed eseguite da sommozzatori equipaggiati con ombelicale collegato direttamente alla superficie;

Attività lavorativa subacquea di alto fondale: qualsiasi tipo di operazione subacquea da svolgersi da una batimetrica superiore ai – 50 mt. (meno cinquanta), anche con l'uso di impianti per alti fondali e camera di decompressione, in ragione alla tecnica di immersione utilizzata;

Emergenza: evento non programmato che mette in pericolo la salute e/o la sicurezza del sommozzatore durante l'operazione subacquea;

Committente: concessionario/soggetto/ditta/armatore che ordina una prestazione lavorativa avente ad oggetto attività subacquee professionali;

Rappresentante legale dell'impresa subacquea: è colui che ha il potere di esprimere all'esterno la volontà sociale, cioè di agire in nome e per conto della società e di compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale;

Diving Supervisor/Preposto alla sicurezza (DS): figura designata dal rappresentante legale dell'impresa subacquea quale responsabile per la sicurezza delle immersioni da lui dirette ed è il preposto alla sicurezza in quei cantieri subacquei in cui non è presente il capocantiere subacqueo. Il supervisore subacqueo deve essere un sommozzatore o ex sommozzatore qualificato e con adeguate conoscenze delle tecniche d'immersione in uso. Il supervisore subacqueo è responsabile della sicurezza delle immersioni che conduce e deve rimanere in diretto controllo delle operazioni subacquee per tutta la loro durata;

Sommozzatore stand-by: sommozzatore qualificato, adibito all'assistenza in caso di emergenza al sommozzatore in immersione, mantenendosi pronto all'intervento d'emergenza per tutta la durata dell'operazione subacquea;

Unità d'appoggio: nave/imbarcazione/natante regolarmente iscritto ad "uso in conto proprio" e/o "al traffico" nei Registri Navi Minori e Galleggianti tenuti dall'Autorità Marittima, ovvero in registro equipollente di altro stato estero dai quali si evinca la specifica destinazione d'uso, a seguito di accertamento tecnico da parte dell'ente di classificazione riconosciuto;

Scuba con maschera granfacciale: tecnica di immersione condotta con sistema singolo ed autonomo di respirazione, costituito da bombola e maschera granfacciale a circuito aperto che permetta all'operatore la respirazione oronasale, oltre che la respirazione autonoma in caso di perdita di coscienza;

SSDE: tecnica d'immersione con gas respiratorio fornito dalla superficie a mezzo ombelicale.

Articolo 4 **(Documentazione preliminare)**

4.1 Tutto il personale impiegato in operazioni subacquee dovrà essere coperto da idonea polizza assicurativa per infortuni e per danni verso terzi, che possano derivare

dall'esecuzione delle operazioni stesse. La dicitura presente nel contratto assicurativo, da presentare unitamente alla richiesta ai sensi degli artt. 5 e 8 della presente Ordinanza, dovrà indicare chiaramente l'attività professionale subacquea, di cui la società assicurativa ne garantisce la relativa copertura.

4.2 Le imprese subacquee o iperbariche che intendono eseguire i lavori di cui all'art.2. della presente Ordinanza, all'interno dei porti e nell'ambito del demanio marittimo (comprese le acque territoriali) del Circondario Marittimo di Sciacca sono soggette all'iscrizione nel registro di cui all'art. 68, comma 2 del C.d.N. in ottemperanza all'Ordinanza n.72/2014 s.m.i. della Capitaneria di porto di Porto Empedocle

Articolo 5 **(Richiesta autorizzazione)**

5.1 Chiunque intenda effettuare qualunque tipologia di attività lavorativa subacquea così come contemplata nell'art. 2 ha l'obbligo di chiedere l'autorizzazione formale a questa Autorità Marittima, utilizzando l'**Allegato 1**, con apposita istanza in bollo a firma congiunta sia del committente che del rappresentante legale impresa sub/D.S., con allegati alla stessa:

- 5.1.1** Relazione tecnica descrittiva degli interventi da effettuare;
- 5.1.2** Luogo, date previste d'inizio e fine lavori;
- 5.1.3** Planimetria in scala adeguata, georeferenziata dello specchio acqueo interessato dai lavori;
- 5.1.4** Nominativo del D.S. e recapiti telefonici per pronta e continua reperibilità;
- 5.1.5** Nome degli OTS e dello stand-by indicando, per ciascuno di essi, il numero di iscrizione al locale Registro dei Sommozzatori, la copia della comunicazione da presentare all'A.M. d'iscrizione necessaria per espletare l'attività lavorativa subacquea al di fuori del porto d'iscrizione ed allegando copia dei relativi brevetti di ricognizione da cui si evinca anche la validità della visita medica, unitamente ai documenti d'identità dei sommozzatori e di eventuali tecnici iperbarici;
- 5.1.6** Copia del certificato assicurativo di cui all'art. 4;
- 5.1.7** Dichiarazione da parte del rappresentante legale impresa sub, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., in cui dichiara espressamente di aver assolto tutte le prescrizioni di legge applicabili, in particolare in materia di sicurezza del lavoro e di sicurezza della navigazione nonché quelle contenute nella presente Ordinanza;
- 5.1.8** Documentazione di sicurezza concernente l'eventuale l'unità navale in appoggio, licenza di navigazione e annotazioni di sicurezza, patente/titolo marittimo del conduttore;
- 5.1.9** Prova dell'avvenuta iscrizione ex art. 68 del C.d.N. presso la Capitaneria di porto di Porto Empedocle;
- 5.1.10** Piano di sicurezza (estratto del DVR);

5.2 Tale comunicazione formale dovrà essere presentata almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori a questa Autorità Marittima, salvo comprovati casi di urgenza e/o necessità, per ogni lavoro subacqueo da intraprendere, al fine di verificare l'inesistenza di vincoli ostativi e di consentire la pianificazione di eventuali ulteriori adempimenti, valutando, se ritenuto necessario, l'emanazione di apposite ordinanze per la costituzione di un'area di rispetto prossima al luogo dei lavori.

5.3 Successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, il rappresentante legale dell'impresa sub/D.S. dovrà eseguire una comunicazione via radio VHF canale 16 o via telefono (0925/22219 - 905166) alla sala operativa di questa Autorità Marittima, da

effettuarsi prima dell'inizio delle operazioni subacquee con almeno 30 minuti di anticipo, per comunicare l'inizio delle stesse. Il medesimo obbligo di comunicazione permane a conclusione delle operazioni subacquee.

Articolo 6 ***(Prescrizioni generali per le operazioni subacquee)***

6.1 Le operazioni subacquee, devono essere pianificate, condotte ed eseguite con tutte le precauzioni necessarie alla tutela dell'incolumità e della sicurezza di tutto il personale impiegato nelle operazioni stesse, in particolare:

- 6.1.1** Le operazioni subacquee devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato. I compiti assegnati a ciascun membro della squadra devono essere commisurati alla maturata esperienza professionale per la lavorazione specifica che dovrà eseguirsi;
- 6.1.2** Le operazioni subacquee devono essere eseguite assicurando la disponibilità di un'adeguata quantità di gas di respirazione ai sommozzatori per le lavorazioni che dovranno eseguirsi nonché, un'idonea riserva di gas di respirazione, pronta all'uso in caso di emergenza, sufficiente a garantire la risalita del sommozzatore e dello stand-by;
- 6.1.3** L'uso dei segnali di identificazione dovrà essere adottato per tutta la durata delle operazioni subacquee;
- 6.1.4** Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature complementari usate o pronte all'utilizzo nell'attività lavorativa subacquea, oltre ad essere costruiti e utilizzati secondo le prescrizioni legislative regolamentari e tecniche vigenti, dovranno possedere un certificato di sicurezza/idoneità/collaudato in corso di validità. Nel caso in cui il materiale sia installato a bordo di un'unità navale d'appoggio, sarà necessaria una certificazione di collaudo rilasciata da un Ente tecnico navale;
- 6.1.5** Le operazioni subacquee condotte in ore notturne sono vietate, salvo eventuali casi di necessità e/o urgenza, che saranno valutati da questa Autorità Marittima;
- 6.1.6** I sommozzatori in immersione devono essere sempre collegati, a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie in assistenza per comunicare qualsiasi necessità; ciò può realizzarsi con ogni strumento ritenuto dal responsabile delle operazioni/D.S. idoneo ed efficace che consenta un collegamento diretto e sicuro tramite braga/ombelicale/pallone segna sub;
- 6.1.7** Dovrà essere sempre disponibile una procedura di emergenza per le operazioni subacquee (piano d'emergenza) e tutti i dati necessari a poter ricevere assistenza da parte di Enti esterni al luogo di lavoro;
- 6.1.8** Durante l'esecuzione dei lavori subacquei dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire qualsiasi forma di inquinamento delle acque portuali e delle aree demaniali marittime limitrofe, nonché garantire l'integrità delle risorse biologiche marine;
- 6.1.9** Dovrà essere informata immediatamente la competente Autorità Marittima in caso di rinvenimento di reperti di interesse storico-archeologico;
- 6.1.10** In caso di localizzazione di masse ferrose potenzialmente riconducibili al rinvenimento di manufatti esplosivi, l'impresa subacquea operante dovrà:
 - a) Informare immediatamente l'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca e l'ente/società committente;

- b) Evitare di intervenire;
- c) Delimitare la zona con gavitelli di colore rosso/arancione;
- d) In caso di accertato rilievo di masse ferrose potenzialmente non pericolose, indicarne la presenza con gavitelli di colore bianco;
- e) Mantenere la sorveglianza continua della zona;
- f) Fornire piena assistenza al personale che interverrà per la bonifica;

Articolo 7

(Prescrizioni specifiche per le attività subacquee)

OPERAZIONI SUBACQUEE IN ALTO FONDALE

7.1 Per le operazioni subacquee ricadenti nel mare territoriale eseguite in alto fondale, quindi ad una profondità superiore ai – 50 mt. (meno cinquanta) dovranno essere ottemperate le seguenti prescrizioni di base da parte dell'impresa subacquea, nonché essere presente sul luogo delle operazioni le seguenti attrezzature:

- 7.1.1** Oltre a dover mantenere la composizione minima della squadra (vedasi art.9), la stessa, ove ritenuto necessario dal DS, deve essere integrata con un tecnico iperbarico di alto fondale;
- 7.1.2** Uso di impianti iperbarici specificatamente progettati per le operazioni in alto fondale e presenti sul luogo delle operazioni iperbariche, ovvero camera iperbarica in relazione al tipo di attrezzatura utilizzata;
- 7.1.3** Un presidio medico che possa essere portato dentro la camera iperbarica e adatto all'utilizzo in condizioni iperbariche per assistere un sommozzatore infortunato all'interno della camera iperbarica;
- 7.1.4** Deve essere tenuto a disposizione sul posto di lavoro un mezzo, anche navale o aereo, idoneo a trasportare, con la dovuta celerità, un operatore subacqueo infortunatosi presso il più vicino centro medico all'uopo attrezzato. Il mezzo navale può essere costituito dalla stessa unità di appoggio (vedasi art.12);
- 7.1.5** Il rappresentante legale dell'impresa sub/D.S. che effettua i lavori subacquei, dovrà assicurarsi, preventivamente, della disponibilità e del funzionamento del centro medico dotato di camera iperbarica, nel caso in cui si rendessero necessari interventi d'urgenza;
- 7.1.6** Obbligo di utilizzo della tecnica d'immersione in SSDE.

OPERAZIONI SUBACQUEE IN BASSO FONDALE

7.2 Per le operazioni subacquee ricadenti nel mare territoriale eseguite in basso fondale, quindi ad una batimetria inferiore ai – 50 mt. (meno cinquanta) e superiore ai – 12 mt. (meno dodici) dovranno essere ottemperate le prescrizioni di base da parte dell'impresa, nonché essere presente sul luogo delle operazioni le seguenti attrezzature:

- 7.2.1** Oltre a dover mantenere la composizione minima della squadra (vedasi art.9), la stessa, ove ritenuto necessario dal DS, deve essere integrata con un tecnico iperbarico di alto fondale;
- 7.2.2** Camera iperbarica per trattamenti terapeutici di decompressione;
- 7.2.3** Un presidio medico che possa essere portato dentro la camera iperbarica e adatto all'utilizzo in condizioni iperbariche per assistere un sommozzatore infortunato all'interno della camera iperbarica;
- 7.2.4** Deve essere tenuto a disposizione sul posto di lavoro un mezzo, anche navale o aereo, idoneo a trasportare, con la dovuta celerità, un operatore

subacqueo infortunatosi presso il più vicino centro medico all'uopo attrezzato. Il mezzo navale può essere costituito dalla stessa unità di appoggio (vedasi art.12);

7.2.5 Il rappresentante legale dell'impresa sub/D.S. che effettua i lavori subacquei, dovrà assicurarsi, preventivamente, della disponibilità e del funzionamento del centro medico dotato di camera iperbarica, nel caso in cui si rendessero necessari interventi d'urgenza;

7.2.6 Obbligo di utilizzo della tecnica d'immersione in SSDE.

OPERAZIONI SUBACQUEE IN BASSO FONDALE MENO 12 METRI

7.3 Per le operazioni subacquee ricadenti nel mare territoriale eseguite in basso fondale, quindi ad una batimetrica inferiore ai – 12 mt. (meno dodici) dovranno essere ottemperate le prescrizioni di base, nonché essere presente sul luogo delle operazioni le seguenti attrezzature:

7.3.1 Deve essere tenuto a disposizione sul posto di lavoro un mezzo, anche navale o aereo, idoneo a trasportare, con la dovuta celerità, un operatore subacqueo infortunatosi presso il più vicino centro medico all'uopo attrezzato;

7.3.2 Il mezzo navale può essere costituito dalla stessa unità di appoggio (vedasi art.12); esso deve essere in grado di raggiungere, entro il tempo massimo di 30 (trenta) minuti, un centro medico dotato di camera iperbarica;

7.3.3 Il rappresentante legale dell'impresa sub/D.S. che effettua i lavori subacquei, dovrà assicurarsi, preventivamente, della disponibilità e del funzionamento del centro medico dotato di camera iperbarica, nel caso in cui si rendessero necessari interventi d'urgenza;

7.3.4 Obbligo di utilizzo della tecnica d'immersione in SSDE.

OPERAZIONI SUBACQUEE ALL'INTERNO DEL PORTO MENO 12 METRI

7.4 Per le operazioni subacquee ricadenti all'interno delle acque portuali ed eseguite ad una profondità inferiore ai – 12 mt. (meno dodici) dovranno essere ottemperate le seguenti prescrizioni:

7.4.1 Il rappresentante legale impresa sub/D.S. dovrà dotarsi di un mezzo specifico definito unità d'appoggio (vedasi art.12) idoneo per assistere gli operatori subacquei nell'ordinaria attività e che funga da mezzo di trasporto per il conferimento in banchina dell'operatore subacqueo in caso di infortunio.

7.3.2 Il rappresentante legale impresa sub/D.S. dovrà prevedere in caso d'emergenza una procedura che consenta di assistere il subacqueo sinistrato per condurlo in tempi rapidi presso il più vicino centro attrezzato di assistenza medica;

7.3.3 Esclusivamente in caso di immersioni sotto banchina o pontili galleggianti, l'impresa subacquea ha la facoltà di avvalersi dell'unità d'appoggio di cui al punto 7.4.1;

7.3.4 Per le specifiche concernenti le attrezzature impiegabili alla presente fattispecie vedasi l'art. 13.3.

ART. 8

(Particolari attività in ambito portuale per specifici lavori subacquei)

8.1 Per particolari operazioni subacquee, ricadenti all'interno delle acque portuali, svolte comunque entro la batimetrica dei - 4 mt (meno quattro), s'intendono riferite alle seguenti casistiche:

- a) lavori di ridotta entità afferenti la manutenzione programmata limitatamente l'opera viva delle unità navali (ad esempio pulizia delle eliche, delle prese a mare, dello stesso scafo, eliminazione di cime attorno all'asse) che comportino l'immersione per un tempo non superiore ai 30 minuti nelle 24 ore;
- b) operazioni di alaggio o in genere presso i cantieri navali che comportino assistenza subacquea o comunque il contatto per l'operatore subacqueo con le acque portuali;
- c) operazioni subacquee programmabili di altro genere che non comportino il contatto con il fondale marino (non rientrano in tale categoria lavori di manutenzione/istallazione pontili galleggianti).

8.2 Fermo restando l'adempimento di tutte le prescrizioni tecniche operative di sicurezza contenute nella presente Ordinanza, le imprese subacquee/operatori subacquei operanti sono esentati dalle formalità di cui all'art. 5, salvo l'obbligo di presentare:

8.2.1 Preliminarmente l'istanza in bollo valevole per l'intero anno civile utilizzando l'**Allegato 2**, avente lo scopo, stante la potenziale frequenza di tale tipologia d'interventi, di dimostrare anticipatamente da parte dell'impresa subacquea/OTS l'assolvimento delle incombenze della presente Ordinanza e di legge.

8.2.2 Presentare all'Autorità Marittima entro 1 ora prima dell'esecuzione delle operazioni subacquee la comunicazione di cui all'**Allegato 3** (esente da bollo) della presente Ordinanza, indicante:

- a) Il luogo e data prevista per le operazioni, le eventuali unità navali o il cantiere navale coinvolti e la tipologia d'intervento;
- b) Nominativo dell'OTS che potrà cumulare i ruoli di Stand-by e D.S.;
- c) Nome degli OTS indicando, per ciascuno di essi, il numero di iscrizione al locale Registro dei Sommozzatori, estremi della comunicazione da presentare all'A.M. d'iscrizione necessaria per espletare l'attività lavorativa subacquea al di fuori del porto d'iscrizione, unitamente agli estremi dei documenti d'identità dei sommozzatori impiegati;

8.3 Il rappresentante legale dell'impresa sub/D.S. dovrà eseguire una comunicazione via radio VHF canale 16 o via telefono (0925/22219 - 905166) alla sala operativa di questa Autorità Marittima, da effettuarsi prima dell'inizio delle operazioni subacquee con almeno 30 minuti di anticipo, per comunicare l'inizio delle stesse. Il medesimo obbligo di comunicazione permane a conclusione delle operazioni subacquee.

8.4 Per quanto concerne la composizione della squadra subacquea e fermo restando le valutazioni di sicurezza poste in capo al D.S., per le attività subacquee previste nel presente articolo sono ammesse che vengano realizzate – qualora lo consentano le condizioni e sempreché sia garantito il massimo livello di sicurezza per il

sommozzatore - in deroga all'art.9, purché si svolgano sotto banchina/pontili galleggianti siti all'interno delle acque portuali, da un numero minimo di 2 sommozzatori, di cui uno dovrà essere in grado di svolgere, oltre alla funzione di D.S. anche quelle di stand-by, per cui, oltre che possedere il brevetto di sommozzatore in corso di validità, dovrà anche avere la necessaria attrezzatura pronta all'uso per immergersi immediatamente in caso d'emergenza.

8.5 Il D.S. dovrà anche prevedere nel proprio piano d'emergenza la disponibilità di un mezzo terrestre presente *in loco*, al fine di consentire il più rapido conferimento dell'eventuale subacqueo sinistrato al centro medico all'uopo attrezzato.

8.6 Nel caso di attività ricadenti nella casistica di cui punto 8.1 lettere a) e c) del presente articolo, è obbligo congiunto e solidale tra il D.S. ed il comandante/armatore/proprietario dell'unità navale a favore della quale si svolgono i relativi lavori, esporre la bandiera ALFA C.I.S. finalizzata a segnalare alle altre unità navali adiacenti od intransito la presenza di un sommozzatore in acqua.

8.7 Per le specifiche concernenti le attrezzature impiegabili alla presente fattispecie vedasi art. 13.3.

Articolo 9 **(Composizione della squadra)**

9.1 La seguente squadra operativa deve essere considerata minima. Particolari operazioni subacquee possono richiedere squadre numericamente e qualitativamente maggiorate.

1. Diving Supervisor/Preposto alla sicurezza (D.S.);
2. Sommozzatore – Operatore tecnico subacqueo (OTS);
3. Sommozzatore – Operatore tecnico subacqueo (Stand-By)

Articolo 10 **(Qualifiche e responsabilità)**

10.1 Diving Supervisor/Preposto alla sicurezza (D.S.). sommozzatore o ex sommozzatore esperto, è formalmente nominato a mezzo comunicazione scritta da inoltrarsi a questa Autorità Marittima in ottemperanza agli artt. 5 e 8 della presente Ordinanza. Egli deve assicurare, assumendone la piena responsabilità:

- 10.1.1** Che le operazioni siano eseguite in conformità al presente regolamento e di qualsivoglia altra normativa emanata in materia;
- 10.1.2** Che le autovetture e gli equipaggiamenti utilizzati siano in regola conformi alle norme vigenti;
- 10.1.3** Che ogni membro della squadra abbia accesso alla consultazione della normativa vigente che lo riguarda;
- 10.1.4** Che gli OTS impiegati nell'operazione subacquee siano competenti ed in grado di eseguire con successi le operazioni subacquee richieste;
- 10.1.5** Che ogni membro della squadra si informi circa il programma lavori e, in corso d'opera, del suo stato d' avanzamento;
- 10.1.6** Assicurarli che le comunicazioni tra OTS e la superficie siano efficienti;
- 10.1.7** Controllare prima dell'inizio delle operazioni subacquee le condizioni del cantiere di lavoro sospendendole, qualora il mutamento delle stesse rendesse consigliabile tale decisione sulla base anche dell'apprezzamento della propria maturata esperienza professionale;

- 10.1.8** Provvedere a compilare la lista di controllo in **Allegato 4** per il lavoro specifico che dovrà essere conservati, per almeno un anno, agli atti della ditta operante e resi disponibili a questa Autorità Marittima qualora venissero richiesti per specifiche esigenze.

10.2 Sommozzatore (OTS):

Tutti i sommozzatori partecipanti alle operazioni subacquee devono essere in possesso dell'iscrizione nel Registro dei Sommozzatori in Servizio Locale, di cui al Decreto del Ministero della Marina Mercantile del 13/01/1979 e s.m.i., tenuto da questo Ufficio Circondariale Marittimo, ovvero in possesso della comunicazione per svolgere temporaneamente la propria attività professionale nel Circondario Marittimo di Sciacca.

La totalità dei sommozzatori impiegati nelle operazioni subacquee devono:

- 10.2.1** Prendere completa visione della normativa vigente in materia di operazione ed attrezzature subacquee;
- 10.2.2** Seguire scrupolosamente le istruzioni del D.S.;
- 10.2.3** Avere piena contezza del programma lavori e del relativo stato di avanzamento;

10.3 Sommozzatore in Stand-By.

Il sommozzatore in Stand-by deve essere in possesso dell'iscrizione nel Registro dei Sommozzatori in Servizio Locale, di cui al Decreto del Ministero della Marina Mercantile del 13/01/1979 e s.m.i., tenuto da questo Ufficio Circondariale Marittimo, ovvero in possesso della comunicazione svolgere temporaneamente la propria attività nel Circondario Marittimo di Sciacca.

Il sommozzatore in Stand-By deve:

- 10.3.1** Prendere completa visione della normativa vigente in materia di operazioni ed attrezzature subacquee;
- 10.3.2** Seguire scrupolosamente le istruzioni del D.S.;
- 10.3.3** Avere piena contezza del programma lavori e del relativo stato di avanzamento;
- 10.3.4** Mantenersi pronto all'intervento d'emergenza per tutta la durata dell'operazione subacquea, oltre ad avere pronta all'uso la necessaria attrezzatura;
- 10.3.5** L'operatore in stand-by può essere in assetto SSDE o in SCUBA in relazione alla profondità del fondale.

Articolo 11 **(Norme di sicurezza)**

11.1 Chiunque svolga le attività lavorative subacquee ed iperbariche di cui all'art. 2 dovrà essere in regola con la normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori, nonché

con ogni altra disposizione di legge emanata per svolgere dette attività. Inoltre, a tutela degli stessi operatori interessati, dovranno essere osservate le regola di buona tecnica richiamate dalla norma UNI 11366 per quanto applicabili;

11.2 Per qualunque tipologia di intervento, durante le immersioni dovrà essere garantita la presenza, in superficie o sull'eventuale mezzo nautico d'appoggio, di almeno un OTS, così come definito all'art. 10.3 (operatore Stand-by), in grado di assicurare un collegamento costante con gli operatori in immersione e di intervenire in caso di emergenza;

11.3 L'operatore tecnico subacqueo deve essere considerato impegnato in attività lavorativa subacquea, dal momento in cui comincia la preparazione all'immersione e fino a quando egli non abbia fatto ritorno al luogo in superficie dove l'immersione ha avuto inizio e si sia svestito dell'attrezzatura prevista;

11.4 Il punto d'immersione dovrà essere segnalato in superficie dal prescritto segnale lettera Alfa del C.I.S.. Se l'area delle operazioni subacquee riguarda l'opera viva di qualsivoglia unità navale, dovrà essere issato a riva della medesima il relativo segnale lettera Alfa del C.I.S. Inoltre, qualora il lavoro subacqueo abbia ad oggetto un'area di fondale di qualsiasi dimensione, dovrà essere realizzata, a mezzo gavitelli di colore rosso/giallo propriamente dimensionati, un'adequata delimitazione della stessa al fine di segnalare e creare una cornice di sicurezza per i sommozzatori in immersione.

Articolo 12 **(Unità d'appoggio)**

12.1 La nave/imbarcazione/natante, qualora impiegata in operazioni subacquee, dovrà essere iscritta "*ad uso in conto proprio*" o al "*traffico*" nei Registri Navi Minori e Galleggianti tenuti dall'Autorità Marittima, ovvero in un registro equipollente di altro stato giusta quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

12.2 L'unità dovrà, altresì, dotarsi di idonea certificazione di un Organismo di classifica riconosciuto, per le prescrizioni particolari, in relazione al concreto servizio speciale cui la stessa è destinata ex art. 25, comma 5 della legge 7 dicembre 1999 n. 472; nonché uniformarsi a quanto specificatamente previsto per la tipologia di unità nel DPR 8/11/1991 n. 435 " Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare".

12.3 L'unità in appoggio dovrà mostrare il prescritto segnale lettera ALFA del Codice Internazionale dei segnali, ovvero i segnali prescritti dalla legge 27/12/1977 n.1085 "Colreg 1972" e sia munita di apparato radio VHF, anche di tipo portatile, che consenta l'ascolto continuo sul canale 16, cui è obbligato il comandante dell'unità e/o il conduttore del mezzo d'appoggio.

ART. 13 **(Requisiti per attrezzature ed equipaggiamenti)**

13.1 È onere del rappresentante legale dell'impresa subacquea/D.S. quello di verificare che tutte le attrezzature e gli equipaggiamenti utilizzati nelle operazioni subacquee siano in regola con le norme vigenti in materia, preliminarmente l'inizio dei lavori subacquei, ed inoltre:

13.1.1 Siano stati controllati, provati e ritenuti idonei all'uso;

13.1.2 Siano stati mantenuti secondo il piano di manutenzione previsto;

13.1.3 Siano standard e familiari ai sommozzatori che li devono utilizzare;

- 13.1.4** Siano dotati dell'indicazione leggibile e ben marcata della profondità massima di esercizio;
- 13.1.5** Qualora non esistano disposizioni specifiche per determinate attrezzature singole o collettive, queste devono essere state preventivamente provate e controllate prima del loro utilizzo e devono possedere una certificazione di collaudo della casa costruttrice o di conformità al prototipo collaudato;

13.2 Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi ed individuali, le apparecchiature complementari usate o pronte all'utilizzo nell'attività lavorativa subacquea, oltre ad essere costruiti ed utilizzati secondo le prescrizioni legislative regolamentari e tecniche vigenti, dovranno possedere un certificato di sicurezza/ idoneità/ collaudo in corso di validità. Nel caso in cui il materiale sia installato a bordo di un'unità navale d'appoggio, sarà necessaria una certificazione di collaudo rilasciata da un Ente Tecnico navale.

13.3 Fermo restando la valutazione di sicurezza in capo al D.S., sono ammesse immersioni lavorative con l'utilizzo della tecnica SCUBA con maschera granfacciale in alternativa alla tecnica SSDE, limitatamente per le casistiche delineate negli artt. 7.4 e 8, a condizione che:

- 13.3.1** La particolarità del lavoro da svolgere consenta di ritenere adeguato, in termini di sicurezza ed a giudizio dell'OTS, l'utilizzo della bombola, di adeguata capacità, in sostituzione dell'ombelicale (SSDE);
- 13.3.2** Le immersioni si svolgano esclusivamente in ambito portuale ed entro una profondità di – 12 mt (meno dodici);
- 13.3.3** L'OTS sia sempre collegato con la superficie a mezzo di braga/cime di ritenuta o altri mezzi di comunicazione/segnalamento (palloni segna sub), di adeguata lunghezza e resistenza che permetta in ogni momento la localizzazione dell'operatore subacqueo e le comunicazioni con la superficie, ed agevoli l'eventuale intervento di recupero in caso di emergenza da parte dell'operatore stand-by;
- 13.3.4** Le comunicazioni a mezzo di tiri/colpi della braga tra OTS e superficie devono essere preventivamente concordate e codificate in fase pre-immersione;
- 13.3.5** L'operatore subacqueo dovrà indossare una maschera granfacciale, che gli permetta la respirazione oronasale, oltre che la respirazione autonoma in caso di perdita di coscienza;
- 13.3.6** È fatto divieto di utilizzo di sistemi di respirazione a circuito aperto che non siano integrati in maschere granfacciali o facenti parte di sistemi SSDE.

Articolo 14 ***(Prescrizioni per i naviganti)***

Tutte le unità mercantili o da diporto, in navigazione nello specchio acqueo interessato da eventuali immersioni subacquee debitamente segnalate, dovranno procedere alla minima velocità che consenta di manovrare in sicurezza. Le medesime unità dovranno prestare particolare attenzione ai segnali mostrati ed agli avvisi provenienti dal sistema di sicurezza approntato dall'impresa subacquea autorizzata ad esercitare

l'attività, valutando l'eventuale adozione di misure marinaresche aggiuntive al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Il transito dovrà avvenire a distanza di sicurezza e comunque non inferiore a 100 (cento) metri dall'eventuale unità d'appoggio ovvero dall'area appositamente segnalata a cura dell'impresa subacquea/D.S. oggetto dell'operazione subacquea.

Chiunque abbia necessità di transitare entro una distanza inferiore a quella definita al precedente capoverso, ha l'obbligo di contattare via VHF, con adeguato anticipo, il personale a bordo del mezzo di appoggio, obbligato ad effettuare ascolto continuo su canale 16, al fine di concordare le condizioni per l'attraversamento in sicurezza nello specchio acqueo interessato.

Articolo 15 **(Deroghe)**

15.1 Eventuali deroghe potranno essere valutate dall'Autorità Marittima con riguardo alle singole operazioni da eseguirsi, in particolare per:

15.1.1 Le immersioni eseguite per finalità connesse alla ricerca ed al salvataggio della vita umana in mare svolte sotto il coordinamento dell'Autorità Marittima in costanza di situazioni operative contemplate nel Piano Nazionale SAR;

15.1.2 Piccoli lavori di somma urgenza di carattere assolutamente straordinario e non programmabile, all'interno del porto, finalizzati a garantire la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente marino;

15.2 Per le casistiche di cui sopra, permane comunque l'obbligo dell'adempimento di tutte le prescrizioni tecnico operative di sicurezza contenute, unitamente all'obbligo di comunicazione come indicato negli artt.5.3 e 8.3 della presente Ordinanza.

Articolo 16 **(Divieti)**

È vietata l'effettuazione di qualsivoglia attività lavorativa subacquea da parte di soggetti non espressamente autorizzati dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca.

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano, per quanto compatibili ed impregiudicabili le specificità tecnico-operative della relativa categoria, anche per i lavori marittimi che comportino l'impiego di palombari iscritti nei registri ex art. 118 del C.d.N..

Il presente provvedimento, emanato dall'Autorità Marittima ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, non esonera le società/committenti/ditte esecutrici dei lavori, nonché le P.A. committenti dal munirsi di ogni provvedimento autorizzativo previsto dalla vigente normativa che risulti necessario allo svolgimento dei lavori/interventi di carattere subacqueo.

Articolo 17 **(Sanzioni)**

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato o altro illecito amministrativo, ai sensi delle seguenti norme:

- 17.1 art. 1161, 1164, 1174 del Codice della Navigazione;
- 17.2 art. 336-360, 650-651, 658-660, 673 del Codice Penale;
- 17.3 art. 53 del D.Lgs. 18/07/2005 n° 171 e s.m.i.
- 17.4 D. Lgs. 81/2008 s.m.i.

I trasgressori saranno responsabili di danni a persone, animali o cose derivanti dal loro illecito comportamento, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.

Articolo 18 **(Entrata in vigore e disposizioni finali)**

1. La presente Ordinanza **entrerà in vigore il 17/06/2019**, previa:
 - 1.1. pubblicazione sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/sciacca, ai sensi dell'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69;
 - 1.2. affissione all'albo di questa Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 59, c. 1, del "Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione".
2. La diffusione della presente Ordinanza – al solo fine di favorirne la più ampia divulgazione – sarà altresì assicurata mediante inoltre a:
 - 2.1 Amministrazioni Comunali del territorio di giurisdizione (per l'affissione all'albo pretorio on line);
 - 2.2 altre pubbliche amministrazioni interessate;
 - 2.3 mezzi d'informazione del territorio di giurisdizione;
 - 2.4 associazioni di categoria;
3. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
4. Le autorizzazioni/nulla osta rilasciate da questa A.M. fino alla data odierna rimangono in corso di validità purché in linea con la presente Ordinanza. I diretti interessati, al fine di uniformarsi ai format in allegato, hanno l'obbligo di richiedere la nuova emissione di autorizzazioni/nulla osta senza incorrere nella corresponsione dell'imposta di bollo qualora già assolta in precedenza.

Il Regolamento di Sicurezza per le Operazioni Subacquee del Circondario Marittimo di Sciacca entrato in vigore con l'Ordinanza n. 23/2017 del 01/08/2017 **È ABROGATO**.

Sciacca, lì **24 Maggio 2019**

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP) Sub
Giuseppe Claudio GIANNONE
*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate)*